

## **MARCHIO COLLETTIVO “madeincolours”**

### **REGOLAMENTO D’USO**

#### **Articolo 1 - Titolarità e finalità del marchio**

1. MADEINCOLOURS srl è titolare del marchio collettivo denominato “madeincolours” (il MARCHIO).
2. Mediante la realizzazione e diffusione del MARCHIO si intende:
  - a) identificare il *substrato* (filato, tessuto, pellame, carta, legno, ecc. con cui viene prodotto l’articolo finito) che è stato “colorato in Europa” nel pieno rispetto delle normative europee (in particolare del Regolamento REACH), promuovendo l’utilizzo di tecniche di produzione e di trasformazione che rispettino la salvaguardia dell’ambiente e la salute dei consumatori;
  - b) promuovere e proteggere l’industria/la produzione “Made in Europe”;
  - c) istituire un efficace sistema di controllo delle aziende utilizzatrici del MARCHIO;
  - d) diffondere e portare a conoscenza dei consumatori, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche dei prodotti finiti realizzati con materiali identificati con il MARCHIO;
  - e) tracciare le diverse fasi produttive ed informare compiutamente l’utilizzatore finale, anche presso il punto vendita al dettaglio.

#### **Articolo 2 - Denominazione e logo**

1. Il Marchio è costituito dalla dicitura “madeincolours” e dalla immagine grafica di cui all’allegato a, che costituisce parte integrante del presente atto.



#### **Articolo 3 - Concessione e utilizzo del MARCHIO**

1. MADEINCOLOURS srl, concede in uso il MARCHIO a tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2. L’uso del MARCHIO è concesso ai soggetti che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.
3. MADEINCOLOURS srl, ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle caratteristiche concorrenti all’ottenimento dell’elevato livello qualitativo dei prodotti, approva specifici disciplinari per ogni categoria di prodotto.  
In futuro, inoltre, potranno essere predisposti ulteriori appositi disciplinari, che prevedano criteri e norme più rigorosi e specifici di quelli generali istituiti dalla legislazione comunitaria o nazionale, e contenere:
  - a) la descrizione dei criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti;
  - b) la descrizione del ciclo produttivo, con l’individuazione dei punti critici dei processi e le conseguenti e specifiche attività di controllo necessarie;
  - c) le modalità specifiche, ove necessario, di applicazione del Marchio collettivo.

4. MADEINCOLOURS srl si avvale per le attività di controllo e certificazione delle verifiche di organismi di controllo di elevato livello professionale e di comprovata serietà.
5. MADEINCOLOURS srl verifica il corretto uso del Marchio collettivo direttamente, anche operando attività di vigilanza sugli organismi di controllo individuati.

#### **Articolo 4 - Requisiti - elenco**

1. La concessione del MARCHIO è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a. Localizzazione: la produzione e la colorazione dei prodotti (PRODOTTI) deve avvenire all'interno dell'Unione Europea;
  - b. Normative: detta produzione e colorazione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei e nazionali (luogo di produzione e colorazione);
  - c. Oggetto: rientrano tra i PRODOTTI i seguenti:
    - Colori, vernici, lacche
    - Carta e cartone
    - Pelle e cuoio
    - Legno
    - Fiocchi, filati, pezze, capi e tessuti tessili
    - Altri substrati tinti, stampati o colorati all'interno dell'Unione Europea
  - d. Contratto: sottoscrizione dell'accordo (vedi successivo articolo 6) e rispetto delle condizioni qui presenti.
2. I soggetti autorizzati all'utilizzo del MARCHIO (CONCESSIONARI) vengono iscritti in un apposito elenco (ELENCO), aggiornato e gestito direttamente da MADEINCOLOURS Srl o da soggetti terzi da quest'ultima incaricati, e consultabile tramite il sito Internet [www.madeincolours.eu](http://www.madeincolours.eu)

#### **Articolo 5 - Modalità di richiesta d'uso del MARCHIO**

1. Le imprese che intendono usare il MARCHIO devono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell'apposito ELENCO al seguente indirizzo:  
Via Locatelli, 6 20124 Milano oppure via e-mail a [info@madeincolours.eu](mailto:info@madeincolours.eu)
2. La domanda di cui al precedente comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
  - a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
  - b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
  - c. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento (e delle Linee Guida o Disciplinare se previsto ad esso allegati);
  - d. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
  - e. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'ELENCO e delle necessità istituzionali e di promozione del MARCHIO;
3. MADEINCOLOURS srl verifica che, ai sensi delle Linee Guida o Disciplinare allegato al presente regolamento (eventuali successivi) il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; MADEINCOLOURS srl svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Completata l'istruttoria, MADEINCOLOURS srl comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
  - a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'ELENCO dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
  - b. il rigetto della domanda di iscrizione;
  - c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. I CONCESSIONARI iscritti nell' ELENCO ricevono l'apposito Certificato d'uso del MARCHIO (CERTIFICATO) e un modello di bollino sul quale è raffigurato il MARCHIO verbale e/o figurativo di cui all'art. 2.
6. La concessione e/o l'iscrizione nell' ELENCO è a tempo indeterminato.

#### **Articolo 6 - Contratto - utilizzo del MARCHIO**

1. I soggetti che intendano utilizzare il Marchio collettivo dovranno firmare un contratto con la società MADEINCOLOURS srl, versare la quota annuale ivi prevista, attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ed accettare il presente regolamento d'uso del Marchio e di assoggettamento ai controlli degli organi di controllo.
2. I CONCESSIONARI potranno utilizzare il MARCHIO secondo le norme stabilite nel presente regolamento, con facoltà di riprodurlo anche su: carta intestata e relative buste, biglietti da visita, cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica e a mezzo stampa, su targhe e insegne e per sponsorizzazioni in riferimento al prodotto. Il MARCHIO può essere applicato ai prodotti colorati in Europa, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.
3. I marchi propri, i marchi commerciali ovvero le denominazioni d'impresa non possono né utilizzare né contenere il MARCHIO o elementi dello stesso.
4. La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

#### **Articolo 7 - Gestione e controllo**

1. MADEINCOLOURS srl gestisce i dati anagrafici del CONCESSIONARIO: nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società, numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, codice fiscale e partiva IVA, la data di rilascio della licenza d'uso, la categoria di attività e la tipologia di prodotto.
2. MADEINCOLOURS srl effettua, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell' ELENCO.
3. Gli incaricati di MADEINCOLOURS srl possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi dei CONCESSIONARI.
4. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra a MADEINCOLOURS srl anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nei successivi artt. 10 - 11.

## **Articolo 8 - Obblighi dei CONCESSIONARI**

1. I CONCESSIONARI si impegnano a rispettare le modalità di uso del Marchio collettivo previste dal presente Regolamento, nonché a:
  - a. non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
  - b. non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del MARCHIO;
  - c. rispondere nei confronti di MADEINCOLOURS srl di ogni abuso del MARCHIO o non conformità ai sensi dei successivi articoli 10, 11, 12;
  - d. inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che MADEINCOLOURS srl riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del MARCHIO da parte propria;
  - e. garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del MARCHIO;
  - f. rendere disponibile agli organismi di controllo tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del MARCHIO;
  - g. qualora il MARCHIO venga utilizzato all'interno del sito Internet del CONCESSIONARIO, è necessario venga previsto un collegamento alla homepage [www.madeincolours.eu](http://www.madeincolours.eu) o ad ulteriori siti Internet indicati da MADEINCOLOURS srl.
2. I CONCESSIONARI devono accertare che i propri dipendenti, collaboratori, etc., osservino il presente regolamento.

## **Articolo 9 - Contributo**

1. Ogni licenziatario deve versare a MADEINCOLOURS srl un contributo annuo per l'uso del MARCHIO. MADEINCOLOURS srl si impegna ad investire almeno il 60% delle entrate derivanti da tali contributi in azioni promozionali e pubblicitarie del MARCHIO, a livello europeo.

## **Articolo 10 - Inadempimento - sanzioni**

1. Le non-conformità rilevabili a carico dei CONCESSIONARI possono essere:
  - a. LIEVI: quando non pregiudicano l'immagine pubblica del Marchio.
  - b. GRAVI: quando sono tali da pregiudicare l'immagine pubblica del Marchio.
2. Il caso di non-conformità LIEVE potrà essere oggetto di : ammonizione scritta; diffida; censura; il caso di non-conformità GRAVE, potrà esser oggetto, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, di (i) "sospensione" o di (ii) "revoca".
  - (i) La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

    - a. sia stato constatato un uso improprio del MARCHIO tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del MARCHIO;
    - b. non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
    - c. sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate da MADEINCOLOURS srl al CONCESSIONARIO con lettera raccomandata e/o PEC, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.

La sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento del CONCESSIONARIO alle condizioni fissate.

- (ii) La revoca viene deliberata da MADEINCOLOURS srl nei confronti del CONCESSIONARIO che:
- a) si renda inadempiente verso MADEINCOLOURS srl nel pagamento degli importi dovuti o non adempia alle altre obbligazioni assunte verso di essa;
  - b) non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;
  - c) abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
  - d) assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale alla MADEINCOLOURS srl o agli altri soggetti interessati;
  - e) utilizzi il Marchio in termini illegali o fraudolenti;
  - f) sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dal sito e dall'ELENCO.

3. La concessione e/o l'iscrizione nell'ELENCO possono – inoltre - essere revocati da MADEINCOLOURS in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4.1.

Qualora si versi in una delle sopra indicate situazioni MADEINCOLOURS srl provvederà a diffidare -a mezzo racc. a.r e/o PEC- affinché vi ponga rimedio entro 15 giorni; trascorso vanamente il suindicato termine MADEINCOLOURS srl potrà procedere con la revoca della concessione all'utilizzo del MARCHIO con tutte le relative conseguenze.

4. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai CONCESSIONARI destinatari del provvedimento con lettera raccomandata e/o PEC. La sospensione e la revoca sono annotate in un registro informatizzato e pubblicate nel sito [www.madeincolours.eu](http://www.madeincolours.eu).

#### **Articolo 11 - Recesso - revoca - ripetizione somme**

1. Il CONCESSIONARIO può in ogni momento recedere dall'utilizzo del MARCHIO e dall'inserimento nell'ELENCO, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata a MADEINCOLOURS Srl a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC. L'operatività del recesso decorre dopo 6 mesi dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.
2. Il recesso, la sospensione e/o la revoca in nessun caso comportano il diritto alla ripetizione delle somme versate dal CONCESSIONARIO e/o il venir meno dell'obbligo di quest'ultimo a corrispondere quanto eventualmente ancora dovuto in forza degli impegni dal medesimo assunti.

#### **Articolo 12 - Collaborazione**

1. MADEINCOLOURS srl può avvalersi della collaborazione di terzi per diffondere il Marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale, sia all'estero.
2. MADEINCOLOURS srl esige comunque l'impegno delle singole imprese beneficiarie del Marchio ad una partecipazione attiva alle azioni di valorizzazione che saranno poste in essere (acquisto software, acquisto etichette, ecc.).

### **Articolo 13 - Legge e Foro competente**

1. MADEINCOLOURS srl nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
  - a. per causa di nullità del MARCHIO;
  - b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del MARCHIO;
  - c. per causa di violazione dei diritti di MARCHIO o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente Regolamento, sarà applicabile la legge italiana e competente, in via esclusiva, la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Milano.